

Programma Regionale Lombardia
Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027
Decisione C(2026)1698 del 11 marzo 2026
di modifica della
Decisione C(2022) 5302 del 18/07/2022

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Versione n. 2

18 maggio 2026

Sommario

PREMESSA	2
1. METODOLOGIA DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	3
2. CRITERI DI SELEZIONE.....	9
2.1. Avvisi pubblici per la concessione di sovvenzioni o contributi a persone e/o imprese	9
2.1.1 Criteri di ammissibilità specifici per la Priorità 6 (STEP)	14
2.1.2 Criteri di valutazione tecnica per la Priorità 6 (STEP).....	14
2.2. Strategie di sviluppo territoriale.....	14
2.3. Affidamento di appalti pubblici.....	16
2.4. Affidamenti di servizi direttamente ad enti “in house”	16
2.5. Strumenti finanziari	16
Allegato 1 - Articolo 73 del Reg. (UE) 1060/2021 - Selezione delle operazioni da parte dell’Autorità di gestione	17

PREMESSA

Il presente documento aggiorna, in esito alla riprogrammazione del PR FSE+ adottata con Decisione C(2026)1698 dell'11 marzo 2026, la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021-2027, già approvati dal Comitato di sorveglianza il 28 settembre 2022.

La metodologia e i criteri di selezione delle operazioni sono definiti in attuazione di quanto disposto dagli artt. 40 “Funzioni del Comitato di Sorveglianza” e 72 “Funzioni dell’Autorità di Gestione” del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ” e in coerenza con il Programma regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo + 2021-2027 (di seguito, “PR FSE+”) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 5302 del 18 luglio 2022 ed aggiornato con Decisione C(2026)1698 dell'11 marzo 2026.

In ottemperanza all’articolo 40 paragrafo 2 lett.a) del Regolamento (UE) 2021/1060, i criteri sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza (di seguito, “CdS”) nella seduta del 28 settembre 2022.

Nel rispetto delle previsioni di cui all’art.63 “Ammissibilità” del citato Regolamento, si specifica che nel periodo intercorso tra la data di ammissibilità della spesa del PR FSE+ e l’approvazione dei criteri da parte del CdS di seguito proposti, per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021-2027 e in continuità con la programmazione 2014-2020, l’Autorità di Gestione si avvale della possibilità di utilizzare i criteri di selezione adottati nella programmazione 14-20. L’Autorità di Gestione (di seguito, “AdG”) formalizzerà, in una nota interna, la verifica tesa ad accertare che le operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS.

Le procedure e i criteri di selezione del PR FSE+, che rispettano e rispetteranno quanto previsto dall’art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060 (cfr. Allegato 1), sono stati elaborati in modo da assicurare che le operazioni siano selezionate e attuate:

- in base alle **priorità e in coerenza con le pertinenti strategie alla base del PR FSE+**, al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell’Unione al conseguimento degli obiettivi definiti;
- secondo **criteri e procedure non discriminatorie e trasparenti**;
- garantendo e promuovendo l’**accessibilità per le persone con disabilità, le pari opportunità, la parità di genere** e il rispetto della **Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea**, come disposto dagli artt. 6 e 8 del Regolamento (UE) 2021/1057;
- nel rispetto del **principio dello sviluppo sostenibile**, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda

2030 e con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e delle politiche dell'Unione in materia ambientale conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nonché in coerenza con il principio DNHS di "non arrecare danno significativo" secondo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

- secondo **principi di qualità ed economicità**, garantendo il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- in seguito alla verifica che non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni stesse.

Nel corso dell'attuazione della programmazione 2021-2027, i criteri potranno essere ulteriormente declinati e sottoposti a revisione anche sulla base dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento applicabile, dell'esperienza attuativa e delle indicazioni e raccomandazioni che potranno emergere all'esito delle attività di monitoraggio e valutazione del PR FSE+.

Il documento è organizzato in due sezioni: una prima relativa alla **metodologia**, una seconda che evidenzia i **criteri per la selezione delle operazioni**.

La tabella sottostante riepiloga le versioni del documento e le modifiche apportate.

Tabella 1 - Storico delle versioni

Versione n.	Data	Estremi del documento di approvazione	Sintesi modifiche
1	28/09/2022	Verbale della seduta del Comitato di Sorveglianza	N.A.
2	18/05/2026	Comunicazione in esito della procedura scritta	Descrizione sintetica delle nuove priorità di investimento n. 6 "Competenze STEP" e 7 "Preparazione civile" e aggiornamento della metodologia di selezione delle operazioni Aggiornamento della metodologia e dei criteri di selezione della Priorità 6 "Competenze STEP" e della Priorità 7 "Preparazione Civile"

1. METODOLOGIA DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Gli interventi che Regione Lombardia intende attuare per il perseguimento delle strategie indicate nel PR FSE+ sono programmati, individuati e realizzati in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale per i fondi strutturali e di investimento europei, e in particolare per il FSE+, oltre che dalle disposizioni contenute nel presente documento.

In questo quadro, gli orientamenti posti alla base della definizione degli strumenti e delle procedure

di attuazione sono:

- **processi di collaborazione, co-programmazione e co-progettazione in attuazione del principio di partenariato** di cui al Regolamento delegato (UE) n.240/2014 della Commissione, che si basa su un approccio di *governance* a più livelli e assicura il coinvolgimento degli enti locali e degli altri enti istituzionali, del partenariato economico e sociale e della società civile.
La valorizzazione del partenariato rappresenta un valore aggiunto per l'efficacia dell'attuazione e per rafforzare l'uso complementare e integrato delle risorse europee, nazionali e regionali.
- **processi di analisi del contesto di riferimento per l'individuazione e selezione delle priorità strategiche e di monitoraggio e valutazione degli esiti degli investimenti promossi dalle politiche e dagli strumenti attuati a livello regionale.** La raccolta, analisi e validazione degli esiti dei processi di valutazione delle politiche regionali in materia di istruzione, formazione, lavoro e inclusione sociale (ad es., il sistema di conoscenza basato sull'Osservatorio previsto dall'art. 6 della LR 22/06 e dall'art. 7 della LR 19/07, l'attività di valutazione dei servizi e degli operatori effettuata ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6, 16 e 17 della L.R. 22/2006 e dall'art. 27 della L.R. 19/2007) costituiscono un riferimento per l'assegnazione delle risorse, la scelta e l'elaborazione delle soluzioni in risposta ai bisogni dei cittadini e per il perseguimento degli obiettivi del Programma;
- **processi e strumenti di programmazione e attuazione delle policy fondati su un approccio sistematico orientato all'uso integrato e complementare delle risorse finanziarie europee** (fondi strutturali e programmi a gestione diretta, Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza), nazionali e regionali. L'adozione di una logica integrata e complementare è diretta ad ottimizzare gli investimenti; ad evitare dispersioni e duplicazioni; ad accrescere le opportunità di crescita e sviluppo offerte ai cittadini e al territorio lombardo; massimizzando così i risultati e gli impatti attesi dal PR FSE+. Regione Lombardia, in tal senso, promuove le strategie di sviluppo territoriale, che si fondano su una stretta complementarità, strategica e attuativa, tra PR FSE+ e il PR FESR;
- **processi di attuazione fondati su procedure e strumenti improntati ai principi della trasparenza, semplificazione e della massima efficacia per i destinatari finali e per il sistema regionale di istruzione, formazione, lavoro e inclusione sociale.** Regione Lombardia è impegnata a realizzare un percorso complessivo di semplificazione e trasformazione digitale delle procedure pubbliche di accesso alle opportunità di finanziamento e di gestione degli interventi anche nell'ottica di dare piena attuazione al principio della centralità dell'utente e dell'orientamento al risultato dell'intervento regionale;
- **sistemi di accreditamento** nel quadro dell'operatività della dote quale strumento di finanziamento del sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro che, in attuazione delle leggi regionali di settore (LR 6 agosto 2007, n. 19; LR 28 settembre 2006, n. 22; LR 5 ottobre 2015, n.30), si fonda sui seguenti principi distintivi: personalizzazione del percorso; libertà di scelta della persona; concorrenza tra operatori; determinazione del contributo economico sulla

base di costi standard predefiniti.

L'accesso ai finanziamenti per le attività a valere sul PR FSE+ può avvenire attraverso il ricorso a diverse modalità:

- **ricorso agli avvisi pubblici**, nel caso della concessione di sovvenzioni (“chiamate a progetto”) o contributi a persone e/o imprese (dote, voucher diretto o indiretto), in osservanza della legge sul procedimento amministrativo (artt. 1 e 12 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.) e sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;
- **ricorso alle regole vigenti per gli affidamenti di appalti pubblici**, in coerenza con quanto previsto e disciplinato dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici e, in particolare, nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023;
- **ricorso alle regole vigenti per gli affidamenti a enti “in house”**, nel rispetto delle norme europee e nazionali e dei presupposti di legittimità di cui agli artt. 1 e 7 del D.lgs. n. 36/2023. In tal caso, ai sensi dell’art.7 del Codice dei contratti pubblici, prima dell’affidamento, si rende necessario effettuare una valutazione di congruità economica, nonché ottemperare agli adempimenti relativamente all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;
- **ricorso agli accordi conclusi fra Pubbliche amministrazioni**, idonei allo svolgimento di attività di interesse comune, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE che ha disciplinato l’istituto della collaborazione orizzontale fra amministrazioni, dell’art. 15 della Legge n. 241/90 in relazione alle disposizioni di cui all’art.7 comma 4, 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023;
- **attivazione dei processi di co-progettazione fondati su accordi quadro ed accordi negoziali/convenzioni** fra istituzioni, autonomie funzionali e partenariato socioeconomico, in una logica di governance allargata;
- **attivazione, nelle forme consentite dall’ordinamento vigente, di percorsi di co-progettazione, attivati con gli enti del terzo settore, e sottoscrizione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale**, ai sensi rispettivamente degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n.117/2017, nonché in conformità alle indicazioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021, e nel rispetto delle previsioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e di prevenzione dei conflitti di interesse, di cui all’art. 6-bis della predetta legge.

Inoltre, le operazioni previste dal PR FSE+ possono essere attuate da Regione Lombardia direttamente, anche tramite gli enti del sistema regionale individuati dall’allegato A1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30.

Dal punto di vista metodologico, per quanto concerne l’adozione di Avvisi Pubblici per la concessione di sovvenzioni (“chiamate a progetto”) o contributi a persone e/o imprese (dote, voucher) potranno essere adottate **procedure di evidenza pubblica di tipo “valutativo” o a “sportello”** nel

rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza. Nell'attuazione del Programma è previsto che l'Autorità di gestione svolga entrambi i ruoli: di regia nella selezione delle operazioni dei beneficiari e di selezione diretta degli interventi nel caso di operazioni a titolarità nel ruolo di beneficiario.

Con riferimento agli interventi attuati nell'ambito delle **priorità 1 “Occupazione”, 2 “Istruzione e formazione” e 4 “Occupazione giovanile”** il principale strumento che verrà utilizzato per la selezione delle operazioni da finanziare sarà lo strumento della **“Dote”** che si configura quale strumento unitario, organico e coerente per l'attuazione delle politiche del lavoro e della formazione nel quale trovano attuazione i principi di semplificazione, attraverso regole uniformi per tutte le doti e il ricorso a costi standard, e di orientamento al risultato inteso come conseguimento del risultato occupazionale, responsabilizzando il sistema degli operatori accreditati attraverso controlli, sanzioni e valutazione e promuovendo il partenariato e il lavoro di rete tra gli enti accreditati. La Dote prevede una assegnazione alle diverse fasce di intensità di aiuto finalizzate ad assicurare una correlazione tra le caratteristiche del fruitore, i bisogni e la tipologia dei servizi attivati. Al fine di garantire la qualità degli interventi, l'accesso ai finanziamenti dei beneficiari sarà in linea con il **“Sistema di Accreditemento della formazione e dei servizi al lavoro”** che costituisce strumento essenziale che consente all'ente erogatore di individuare e selezionare i soggetti maggiormente idonei ad esercitare funzioni rilevanti come la formazione e i servizi al lavoro e di orientamento. Titolare dell'azione di accreditamento è la Regione a cui è demandata la determinazione dei requisiti necessari e la concreta attuazione ed applicazione delle procedure per l'iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per la formazione e per i servizi al lavoro. L'operatore accreditato che organizza ed eroga servizi deve disporre di adeguate competenze professionali per tutte le funzioni e di un sistema per la gestione della qualità certificato.

Inoltre, per quanto riguarda la **priorità 2 “Istruzione e Formazione”**, la Regione esercita una competenza costituzionale alla cui attuazione contribuisce il sistema di accreditamento, realizzando così un'offerta formativa correlata al diritto-dovere di istruzione e formazione, da un lato, e alle esigenze della filiera professionalizzante per lo sviluppo del sistema economico sociale e territoriale, dall'altro. Il processo di selezione avviene, quindi, nell'ambito di un quadro istituzionale che richiede requisiti specifici e all'interno di una programmazione costruita in modo negoziale.

Per quanto riguarda le operazioni nell'ambito della **priorità 3 “Inclusione sociale”**, nella selezione dei destinatari si terrà conto, di norma, delle condizioni di fragilità, vulnerabilità e marginalità delle persone che beneficeranno dei diversi interventi e, laddove la normativa nazionale e regionale lo preveda, dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Nella selezione delle operazioni per tale priorità è previsto, in continuità con l'esperienza della programmazione nazionale e regionale FSE 2014-2020, che le risorse possano essere assegnate tramite procedura non competitiva (ma sempre tramite avviso pubblico) rivolta agli Ambiti territoriali, ai Comuni, alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), responsabili della programmazione sociale e socio-sanitaria a livello territoriale,

anche nell'ottica del rafforzamento dell'integrazione delle politiche, delle risorse e misure nazionali, regionali e locali, che concorrono, in modo complementare, al perseguimento degli obiettivi di coesione sociale in favore dei cittadini. Per la ripartizione delle risorse tra i Beneficiari, potranno essere utilizzati indicatori di tipo demografico o relativi alle condizioni di vulnerabilità economica e sociale dei territori di riferimento. Nel caso delle politiche abitative, in continuità con le esperienze della programmazione FSE 2014-2020, le risorse possono essere assegnate alle ALER e ai Comuni, che concorrono in modo complementare alle misure regionali ordinarie esistenti. Nell'attuazione, anche in termini di premialità, si potrà tenere conto, da una parte, della capacità degli enti gestori di sopperire alle difficoltà degli inquilini e garantire la continuità del servizio e, dall'altra, delle caratteristiche di alcuni quartieri di edilizia residenziale pubblica configurati come "città nelle città".

In aggiunta alle priorità originarie, il Programma include la **Priorità 6 e la Priorità 7**.

La Priorità 6 "Competenze STEP" è finalizzata a rafforzare la competitività e la resilienza industriale attraverso lo sviluppo di competenze nelle tecnologie critiche definite dal Regolamento (UE) 2024/795. Per tale priorità, la metodologia e i criteri di selezione adottano un approccio di valutazione, come definito dagli orientamenti della Commissione Europea (*Guidance Note STEP (C/2024/3148 e Second Guidance Note STEP (C/2025/6798)*):

1. **Settori STEP:** Verifica dell'allineamento con i settori tecnologici critici (Digitale/Deep Tech, Tecnologie pulite, Biotecnologie).
2. **Obiettivi STEP:** Contributo allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche, al rafforzamento delle catene del valore o alla risoluzione delle carenze di competenze.
3. **Condizioni di Criticità:** Dimostrazione del carattere innovativo della tecnologia (potenziale economico nel mercato interno) o della sua capacità di ridurre le dipendenze strategiche dell'UE.

La Priorità 7 "Preparazione Civile" mira a rafforzare le competenze specialistiche necessarie allo sviluppo di un sistema di preparazione civile capace di rispondere in modo efficace, inclusivo e accessibile ai bisogni specifici delle persone con disabilità e delle altre persone con specifiche necessità di supporto di tipo assistenziale, sanitario, tecnologico.

Per tale priorità, la metodologia di selezione terrà conto:

- della **qualità e innovazione didattica** dei diversi percorsi formativi, premiando quelli che prevedano un'effettiva integrazione tra preparazione teorica e sviluppo di competenze specialistiche pratiche e operative, anche mediante metodologie applicative, laboratoriali o esperienziali in coerenza con gli obiettivi formativi e con le competenze richieste dal contesto di riferimento;
- della **replicabilità del modello formativo** in altri contesti della Pubblica amministrazione e nell'ambito della rete dei servizi sociali e socio-sanitari a supporto delle persone con disabilità e delle altre persone con necessità di assistenza (trasferibilità);

- della capacità di promuovere resilienza territoriale anche attraverso la copertura di aree fragili (interne, montane e a rischio idrogeologico).

Alla luce dell'esperienza e delle lezioni apprese nel corso della programmazione 2014-2020, in relazione agli interventi realizzati nel quadro dell'Asse dedicato al rafforzamento della capacità amministrativa, il PR FSE+ potrà sostenere processi di riforma e di innovazione nel campo delle politiche del lavoro e della formazione, e dell'inclusione sociale garantendo l'interconnessione con i dispositivi previsti a valere sulle priorità del Programma. Per la selezione delle proposte presentate ci si attiene, in analogia, ai criteri di selezione delle operazioni previsti per l'affidamento di appalti pubblici ovvero per l'attuazione in via diretta o mediante convenzioni o accordi quadro con enti pubblici locali.

Nel rispetto della normativa sugli **aiuti di Stato**, potranno essere concessi contributi a imprese pubbliche o private o loro consorzi, a reti formate da imprese, ad altre realtà economiche private, alle associazioni di categoria, a enti bilaterali o a raggruppamenti tra questi per il finanziamento di azioni formative finalizzate alla riqualificazione dei lavoratori; potranno altresì essere forniti contributi alle realtà che operano all'interno dell'economia sociale finalizzati al rafforzamento e al potenziamento delle loro attività e dei loro obiettivi.

Nel caso del ricorso alle **procedure di appalto pubblico** verrà applicata la normativa e la giurisprudenza europea in materia, in particolare le direttive sugli appalti pubblici, nonché la normativa di recepimento nazionale utilizzando la metodologia e i criteri ivi previsti. Qualora il contratto fosse affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in attuazione di quanto previsto all'articolo 108 del D.lgs. n. 36/2023 (già art. 95, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii), l'impostazione corretta tra il peso dei criteri qualitativi e quello dei criteri quantitativi, in particolare del prezzo, deve rispondere, in relazione al peso complessivo, a un rapporto di prevalenza a favore dei criteri qualitativi rispetto ai criteri quantitativi, al fine di non frustrare la ratio stessa dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che postula l'ottimale ponderazione del rapporto qualità/prezzo. Pertanto, potrà essere prevista l'assegnazione di un peso entro il limite del 30% per la misurazione dei criteri quantitativi, e di un peso pari ad almeno il 70% per la misurazione dei criteri qualitativi.

I criteri qualitativi sono elementi di valutazione dell'offerta tecnica che richiedono un apprezzamento discrezionale da parte della commissione giudicatrice, in quanto attengono ad aspetti — come la metodologia, l'organizzazione, la qualità progettuale, la sostenibilità — non riducibili a un valore numerico automatico, ma traducibili in punteggio attraverso griglie e sub-criteri predefiniti negli atti di gara.

I criteri quantitativi sono parametri di giudizio fondati su valori numerici misurabili e oggettivi — quali il prezzo offerto, i tempi di esecuzione, la durata delle garanzie o il numero di risorse dedicate — che consentono una valutazione automatica e verificabile senza ricorrere ad apprezzamenti discrezionali.

I criteri di valutazione definiti per gli Avvisi pubblici per la concessione di sovvenzioni, ove pertinenti, potranno essere utilizzati, in tutto o in parte, per la valutazione di interventi progettuali

finanziati attraverso le altre modalità attuative sopra descritte, quali ad esempio accordi fra pubbliche amministrazioni, procedure di coprogettazione, ecc.

2. CRITERI DI SELEZIONE

Nel quadro della metodologia sopradescritta, i criteri di selezione delle operazioni sono orientati a privilegiare e/o a premiare l'efficacia degli interventi in termini di capacità di concorrere al raggiungimento dei risultati e dei cambiamenti attesi, così come definiti nelle procedure di selezione e in conformità con le previsioni dell'art.73 paragrafo 1 e 2 del Reg. (UE) 2021/1060.

2.1. Avvisi pubblici per la concessione di sovvenzioni o contributi a persone e/o imprese

I criteri di selezione per la concessione di sovvenzioni (“chiamate a progetto”) sono articolati in:

- **criteri di ammissibilità**, intesi come criteri finalizzati ad accertare la presenza dei requisiti essenziali per l'ammissione a cofinanziamento nell'ambito del PR FSE+;
- **criteri di valutazione tecnica**, intesi come criteri necessari per selezionare gli interventi che presentano la maggiore aderenza con l'impianto strategico del PR FSE+ e il maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici delle priorità di riferimento;
- **criteri di premialità**, quando pertinenti, finalizzati, ad esempio, all'integrazione dell'ottica di parità di genere, delle pari opportunità e non discriminazione, ovvero a promuovere una maggiore qualificazione ed eccellenza delle operazioni, orientandole verso particolari ambiti di interesse quali, ad esempio:
 - creazione di occupazione di qualità, in particolare per i giovani,
 - lavoro di rete tra operatori del settore dell'istruzione e formazione, lavoro e sociale;
 - innovazione sociale;
 - complementarità e sinergie dell'iniziativa rispetto ad altri strumenti finanziati dalle politiche europee, nazionali e regionali;
 - replicabilità dei modelli formativi e/o di intervento;
 - copertura di aree territoriali fragili.

La valutazione delle proposte progettuali prevede una prima fase dedicata alla verifica dei criteri di ammissibilità e, in seguito all'esito positivo di questa, una seconda fase dedicata alla valutazione tecnica. L'assenza di uno dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della proposta comporta, se non specificato espressamente (ad esempio, nel caso del cd. “soccorso istruttorio”), l'interruzione del procedimento di verifica e quindi la non ammissibilità alla fase successiva di valutazione tecnica.

La verifica di ammissibilità delle proposte progettuali presentate a valere sul PR FSE+ viene condotta sulla base dei seguenti requisiti, volti a verificare:

a) la conformità delle proposte/candidature

- rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'avviso;
- rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;
- completezza e correttezza della documentazione trasmessa;
- rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dall'avviso.

b) il possesso dei requisiti del proponente

- possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'attuazione delle azioni richieste dall'avviso;
- possesso da parte del soggetto proponente di specifici requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'avviso in relazione alla natura delle attività e degli obiettivi strategici da conseguire;
- assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione all'esecuzione del progetto/proposta.

c) i requisiti del progetto/proposta

- eleggibilità del progetto/proposta in relazione alle tipologie d'intervento previste dall'avviso;
- localizzazione dell'intervento (ove pertinente);
- assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri fondi europei, nazionali e regionali.

Le proposte/candidature progettuali ammissibili alla valutazione tecnica sono valutate secondo criteri, riportati di seguito, suddivisi e specificati, di norma, in criteri di dettaglio a cui corrisponde un peso, misurabile in termini di scala numerica (punteggio), la cui entità è definita in fase di stesura di Avviso in base a diversi fattori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la priorità d'investimento e l'obiettivo specifico, le tipologie d'intervento previste dal PR FSE+ e le finalità previste nell'avviso. In sede di valutazione tecnica, il punteggio per ciascun criterio di dettaglio è attribuito, di norma, da Commissioni di valutazione in seguito alla elaborazione di un giudizio.

Le proposte progettuali ammissibili possono essere valutate utilizzando, quando pertinenti, i seguenti criteri generali di qualità:

- a) qualità del soggetto proponente/del partenariato**, se direttamente afferente all'oggetto dell'operazione. Sono prese in considerazione, ad esempio, le caratteristiche proprie del soggetto proponente quali le esperienze pregresse, la composizione, qualità e multidisciplinarietà della rete partenariale, l'adeguatezza delle strutture logistiche necessarie alla realizzazione del progetto, l'idoneità e l'esperienza delle professionalità proposte.

b) coerenza esterna e qualità progettuale: sono verificati diversi aspetti della proposta progettuale rispetto alla:

- *coerenza esterna* misurata in termini di coerenza degli obiettivi proposti con il contesto territoriale di intervento e di efficacia potenziale in relazione al quadro di policy europeo, nazionale e regionale di riferimento e agli obiettivi specifici e le strategie alla base del PR;
- *qualità progettuale* che, in relazione alle finalità dei singoli avvisi, può essere valutata attraverso i seguenti elementi:
 - i. chiarezza espositiva degli obiettivi e dei risultati attesi;
 - ii. completezza del quadro logico di progetto valutata in termini di coerenza interna tra l'analisi dei fabbisogni da soddisfare, alla luce del contesto di riferimento, l'identificazione dei problemi da risolvere e gli obiettivi che si intendono perseguire tramite la strategia sottesa alla proposta progettuale;
 - iii. qualità delle risorse mobilitate e delle metodologie di attuazione delle azioni;
 - iv. sviluppo e valorizzazione di sinergie territoriali tese a rafforzare le relazioni con gli stakeholders di riferimento e l'integrazione della proposta con altre iniziative territoriali e con altre fonti di finanziamento;
 - v. sostenibilità della proposta in riferimento all'effetto duraturo dei risultati nel tempo oltre la fine del progetto;
 - vi. trasferibilità dell'intervento in termini di replicabilità in altri contesti settoriali/territoriali;
 - vii. rapporto costi-benefici in relazione alla congruità e coerenza delle voci di preventivo in relazione, ad esempio, alle caratteristiche delle attività, delle professionalità del gruppo di lavoro, ai limiti massimi di spesa indicati dalla normativa europea e nazionale di riferimento e/o in relazione ad eventuali vincoli o indicazioni di economicità definiti nell'avviso.

c) promozione dei principi orizzontali: come previsto dal considerando 6 e in linea con l'art. 73 par. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, vengono valutate le modalità previste dalla proposta per garantire il rispetto e favorire la promozione dei principi contenuti nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e agli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, oltre ai principi orizzontali del PR di non discriminazione e trasparenza, pari opportunità, parità di genere e accessibilità per le persone con disabilità, nonché di sviluppo sostenibile nella sua dimensione ambientale e sociale.

Qualora previsto dall'Avviso, i criteri suddetti potranno essere integrati da **criteri premiali** coerenti con le priorità d'investimento del PR, con indicazioni dell'Amministrazione regionale finalizzati a rafforzare la capacità attuativa dei proponenti e quindi l'efficacia delle operazioni proposte rispetto al conseguimento degli obiettivi del Programma.

I criteri qualitativi potranno essere ulteriormente specificati al fine di assicurare la maggiore aderenza con l'impianto strategico del PR FSE+ e il maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi

specifici. A tal fine il singolo avviso può prevedere, ad esempio, una sub-articolazione dei suddetti criteri.

Un orientamento dimensionale dei punteggi da attribuire ai criteri qualitativi sopra indicati viene riportato nella tabella seguente, con l'avvertenza che la definizione puntuale degli stessi potrà comunque variare nei singoli bandi e/o avvisi, qualora sia funzionale ad assicurare una maggiore coerenza con le caratteristiche e le finalità delle operazioni da finanziare:

Criteri di valutazione	Punteggio
a) Qualità del soggetto proponente/del partenariato	da min. 10 a max. 30 punti
b) Coerenza esterna e qualità progettuale	da min. 40 a max. 80 punti
c) Promozione dei principi orizzontali	da min. 1 a max. 5 punti
d) Eventuali criteri premiali	da min. 0 a max. 10 punti

Premesso che la somma del punteggio deve essere sempre pari a 100, l'attribuzione del valore ponderale del punteggio al criterio, nell'ambito degli intervalli riportati nella tabella di cui sopra, è definita nei singoli Avvisi, in coerenza con le caratteristiche e le finalità degli stessi. I singoli bandi e/o avvisi, potranno prevedere che non siano eleggibili a finanziamento i progetti che non raggiungano una soglia minima di almeno 60 punti su 100. I criteri premiali non contribuiscono al raggiungimento dell'eventuale soglia minima prescritta per l'eleggibilità a finanziamento.

L'attività di valutazione condotta dalle Commissioni di valutazione è finalizzata a generare una graduatoria per punteggio complessivo, che consenta l'attribuzione delle risorse disponibili ai progetti di maggiore qualità.

In taluni casi (es. aiuti alle assunzioni o avvisi finalizzati all'assegnazione di risorse agli enti locali o a enti del sistema regionale per la successiva erogazione di voucher), potranno essere valutate solo le caratteristiche oggettive dei soggetti destinatari (quali, ad es., età, condizione economica, condizioni di svantaggio) per cui è richiesto l'aiuto o l'impatto potenziale dei progetti presentati.

Nell'ambito della programmazione territoriale dell'offerta formativa terziaria non accademica, in particolare in ambito tecnologico e in riferimento agli ITS Academy, la selezione delle operazioni, a seguito della verifica di ammissibilità, avviene sulla base di criteri che individuano le caratteristiche e i requisiti di ammissibilità tecnica previsti della normativa e dagli standard formativi e di erogazione dei percorsi definiti a livello europeo, nazionale e regionale. Di conseguenza, per tali procedure, l'istruttoria non determina la definizione di una graduatoria ma la validazione delle proposte che compongono l'offerta formativa. Tale procedura di selezione delle proposte è in linea con la strategia regionale per lo sviluppo del sistema di Istruzione Tecnica Superiore di Regione Lombardia che si colloca nel quadro della riforma e investimento sugli ITS Academy a livello nazionale (Legge 15 luglio 2022, n.99).

Con riferimento all'offerta formativa terziaria non accademica di cui alla Priorità 6 "Competenze STEP" ESO 4.6, Azione f.5 inerente gli ambiti tecnologici STEP (Regolamento n. 795/2024), i criteri relativi all'ammissibilità tecnica previsti dalla normativa e dagli standard formativi sopra richiamati considerano esplicitamente quanto previsto dal Regolamento 795/2024 e dalle note di orientamento della Commissione, ovvero la corrispondenza tra i percorsi ITS, le aree tecnologiche

STEP, i codici ATECO riferiti alle produzioni delle tecnologie critiche definite dal Regolamento STEP. In associazione a ciò, l'avviso potrà prevedere come requisito la partecipazione di una o più imprese partner operanti in un settore critico STEP.

In sintesi, nel rispetto delle condizioni del Regolamento STEP, tale procedura non determina la definizione di una graduatoria ma la validazione delle proposte che compongono l'offerta formativa. Tale procedura di selezione delle proposte è in linea con la strategia regionale per lo sviluppo del sistema di Istruzione Tecnica Superiore di Regione Lombardia che si colloca nel quadro della riforma e investimento sugli ITS Academy a livello nazionale (Legge 15 luglio 2022, n.99).

Per le operazioni realizzate nell'ambito del sistema dotale, la selezione avviene sulla base di una verifica di ammissibilità rispetto agli standard nazionali e regionali e ai requisiti previsti dagli avvisi.

Nel caso di Avvisi pubblici per la concessione di contributi alle persone (dote, voucher diretto o indiretto), a seguito della verifica di ammissibilità, la selezione potrà essere effettuata sulla base di criteri differenti per tipologia di avviso, di seguito richiamati a titolo esemplificativo: i) l'età; ii) il genere; iii) la condizione occupazionale; iv) il titolo di studio; v) l'appartenenza a categorie svantaggiate; vi) la condizione economica familiare; vii) i carichi di cura e/o assistenza; viii) ulteriori fattori che limitano l'accesso della persona alle opportunità e alle risorse necessarie per partecipare pienamente alla vita economica e sociale. In particolare, per quanto riguarda le operazioni rientranti nella priorità 3, "Inclusione sociale", le persone in condizioni di fragilità, vulnerabilità e a rischio di marginalità rappresentano un gruppo eterogeneo che, in considerazione della multidimensionalità del fenomeno dell'esclusione e della povertà, può essere definito in base a fattori relativi alla dimensione economica (misurata, ove pertinente, attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE), sia alla dimensione sociale e relazionale, sia alla dimensione del benessere e dei bisogni di assistenza. Inoltre, qualora esistano norme nazionali che disciplinano le modalità di selezione dei destinatari, si terrà conto di detti criteri.

Nel caso di Avvisi pubblici per la concessione di contributi alle imprese (voucher diretto o indiretto) a seguito della verifica di ammissibilità, la selezione potrà essere effettuata sulla base di criteri differenti per tipologia di avviso, di seguito richiamati a titolo esemplificativo: i) la dimensione; ii) il settore di attività; iii) la capacità innovativa anche con riferimento all'organizzazione del lavoro; iv) l'operatività di strumenti per la promozione del welfare aziendale, della conciliazione vita-lavoro, delle pari opportunità.

Il sistema informativo può supportare la verifica delle singole operazioni sulla base dei controlli automatici impostati nel sistema di gestione e controllo. Il sistema informativo potrà, inoltre, supportare i controlli di completezza, regolarità e conformità delle informazioni dichiarate dal beneficiario rispetto ai servizi fruiti, alle caratteristiche del destinatario e dell'operatore. Nel caso di contributi individuali, il sistema informativo supporta, inoltre, le verifiche connesse alla sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti attraverso l'interrogazione automatica delle banche dati delle Amministrazioni certificanti (ad esempio, l'attestazione ISEE e la composizione del nucleo familiare, può avvenire tramite la consultazione della banca dati dell'INPS).

2.1.1 Criteri di ammissibilità specifici per la Priorità 6 (STEP)

Per i progetti presentati a valere sulla Priorità 6, la verifica di ammissibilità include l'accertamento della coerenza con i settori tecnologici STEP:

- **Settore Tecnologico:** Il progetto deve riguardare tecnologie digitali e deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, biotecnologie (inclusi i medicinali critici).
- **Criterio della Predominanza:** Le competenze tecnico-specialistiche STEP devono rappresentare l'elemento predominante del percorso formativo (ESO 4.4 / ESO 4.1).
- **Competenze trasversali:** Le competenze generali o trasferibili (soft skills) sono ammissibili solo se accessorie, funzionali al progetto e strettamente connesse alla tecnologia critica oggetto dell'intervento (ESO 4.4 / ESO 4.1).
- **Esclusione:** I progetti focalizzati esclusivamente su competenze generali o trasferibili non sono qualificabili come progetti STEP.

2.1.2 Criteri di valutazione tecnica per la Priorità 6 (STEP)

La valutazione tecnica dei progetti STEP viene effettuata secondo un approccio a tre livelli:

1. **Allineamento Strategico (Livello 1):** Verifica della pertinenza del progetto rispetto agli obiettivi di upskilling e reskilling necessari per la fabbricazione e lo sviluppo delle tecnologie critiche nei settori Digitech, Clean Tech, Biotech.
2. **Contributo agli Obiettivi STEP (Livello 2):** Valutazione della capacità del progetto di colmare carenze di manodopera e competenze essenziali per lo sviluppo a medio-lungo termine delle tecnologie critiche o per il rafforzamento delle relative catene del valore.
3. **Condizioni di Criticità (Livello 3):** Il progetto deve dimostrare che la tecnologia oggetto della formazione soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - **Innovazione:** introduce un elemento innovativo, emergente e d'avanguardia con significativo potenziale economico nel mercato interno UE.
 - **Riduzione Dipendenze:** contribuisce a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione Europea.

2.2. Strategie di sviluppo territoriale

In un'ottica di promozione di sinergie con altri fondi e di territorializzazione delle politiche, il Programma FSE+ 2021-2027 intende attuare, in modo complementare e integrato con il PR FESR

2021-2027 di Regione Lombardia, le **Strategie Territoriali per lo sviluppo urbano e delle aree interne**.

In relazione alle **Strategie di sviluppo urbano sostenibile**, Regione Lombardia, con DGR 4151 del 30/12/2020, ha approvato gli indirizzi per la selezione dei Comuni lombardi dove attuare le strategie, a valle della quale, con decreto 295 del 18/01/2021, è stata pubblicata la manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere con i fondi strutturali per il periodo 2021-2027.

I criteri con cui sono state selezionate le strategie preliminari sono:

- Qualità dell'analisi proposta in termini di approfondimento dei temi affrontati;
- Capacità di proporre soluzioni strategiche ai problemi evidenziati in fase di analisi;
- Congruità della proposta.

Sono state, quindi, selezionate n. 14 Strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile preliminari e, all'esito del percorso di co-programmazione avviato con la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con ciascun Comune selezionato, il Nucleo di valutazione, che si è già occupato della valutazione delle Strategie preliminari, andrà a verificare la coerenza delle strategie definitive, con le strategie preliminari presentate. Le Strategie definitive saranno quindi approvate complete dell'elenco delle operazioni proposte per attuarle. Successivamente all'approvazione delle Strategie definitive e alla sottoscrizione della Convenzione attuativa con ciascun singolo Comune, Regione Lombardia effettuerà l'istruttoria tecnico-formale su ciascuna singola operazione della Strategia stessa. L'istruttoria è funzionale a verificare che le operazioni siano coerenti con i criteri di selezione, che saranno definiti per le diverse tipologie di intervento, in coerenza con quelli dettati al paragrafo precedente.

Data la natura della procedura attuativa (Processi di co-progettazione fondati su accordi quadro ed accordi negoziali/convenzioni), i suddetti criteri di selezione potranno essere utilizzati, tutti o in parte, in relazione alla coerenza con l'operazione da istruire. Il primo criterio di verifica sarà, in ogni caso, rappresentato dalla *“Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia Definitiva approvata ed allegata alla Convenzione”*.

In relazione alle **Strategie per le aree interne**, Regione Lombardia, in coerenza con la DGR 5587 del 23/11/2021, ha individuato 14 Aree, caratterizzate da isolamento geografico, calo demografico e bassi livelli nell'offerta di servizi essenziali di cittadinanza, con l'obiettivo di favorire una loro rivitalizzazione, al fine di aumentarne l'attrattività e fermare il processo di progressivo spopolamento, puntando ad un'economia di valorizzazione locale. In relazione ai singoli interventi che saranno attuati con le Aree Interne, saranno utilizzati, ove pertinenti, i criteri dettati al paragrafo precedente e eventuali ulteriori criteri che saranno definiti in una fase successiva (in tale ultimo caso, dopo essere stati sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza).

2.3. Affidamento di appalti pubblici

Nel caso di servizi aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oltre al prezzo offerto, sono presi in considerazione, tra gli altri, i criteri qualitativi in conformità ai seguenti principali ambiti di valutazione:

- qualità del progetto/servizio/prodotto;
- modello organizzativo;
- servizi aggiuntivi/migliorativi.

In fase di selezione, al criterio economico può essere attribuito un peso fino ad un massimo del 30% del totale (100%) del punteggio da attribuire nella valutazione del progetto/proposta.

2.4. Affidamenti di servizi direttamente ad enti "in house"

L'AdG può decidere di non avvalersi dell'istituto dell'appalto pubblico per affidarsi ai servizi offerti da enti "in house", nel rispetto della legislazione vigente in materia. Qualora il contratto, così affidato, riguardi servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'Amministrazione, previa verifica di congruità economica dell'offerta del soggetto controllato, dà atto, nella motivazione nel provvedimento di affidamento del contratto, delle ragioni di opportunità rispetto al mancato ricorso al mercato; dei benefici per la collettività con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità; di efficienza, di economicità e di qualità del servizio; nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

2.5. Strumenti finanziari

Nel caso in cui si intendano fornire contributi del Programma a **strumenti finanziari**, gli stessi verranno istituiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 1060/2021. In particolare:

- il sostegno di strumenti finanziari al Programma sarà determinato sulla base degli esiti della valutazione ex ante predisposta ai sensi dell'art. 58.3;
- il soggetto gestore dello strumento finanziario sarà individuato tenendo in considerazione le previsioni di cui all'art. 59.3.

Allegato 1 - Articolo 73 del Reg. (UE) 1060/2021 - Selezione delle operazioni da parte dell'Autorità di gestione

1. Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

2. Nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione:

- a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
- b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
- c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
- e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
- f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
- g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
- h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);
- i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Per quanto riguarda la lettera b) del presente paragrafo, nel caso dell'obiettivo strategico 1, previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FESR e del Fondo di coesione, solo le operazioni corrispondenti agli obiettivi specifici di cui ai sottopunti i) e iv) di tale punto devono essere coerenti con le corrispondenti strategie di specializzazione intelligente.

3. L'Autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.
4. Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o per le operazioni che sono state selezionate per un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, l'autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e g).
Inoltre, alle operazioni di cui al primo comma le autorità di gestione possono applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nel quadro del pertinente strumento dell'Unione. Tali elementi sono definiti nel documento di cui al paragrafo 3.
5. Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa la Commissione entro 1 mese e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.